

Ordinanza



DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

REGIONE BASILICATA

Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e
sicurezza alimentare

13BB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202300009

DEL 11/10/2023

OGGETTO

Istituzione della Zona di Restrizione I e II per Peste Suina Africana nel territorio della Provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 e con il Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”;

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;

VISTO il punto 7 della succitata DGR n.906/2021, in forza del quale “... Medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”;

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli interni di regolarità amministrativa. Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”;

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di regolarità amministrativa" - Promulgazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n. 20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14 novembre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e temporanea fino al 10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona;

VISTO la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale”;

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q) e 118 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e smi;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario Regionale” e, in particolare,

l'art. 32 che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 117, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali e, in particolare, il comma 1 ai sensi del quale le Regioni possono adottare provvedimenti di urgenza in materia sanitaria;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare l'art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'art. 19, comma 1, che dispone che le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 136/2022 ed in particolare l'articolo 31 avente ad oggetto "Competenze dell'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni" i commi:

1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa, i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto;
2. Le Autorità competenti svolgono le attività di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente;
3. È fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n.689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto;
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981;
5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza – ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia";

VISTO il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – "Normativa in materia di sanità animale" e, in particolare, l'articolo 70 relativo agli animali selvatici che impone l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie a norma dell'art. 9;

RICHIAMATO, in particolare, il Reg. (UE) 2016/429

- 1° comma: L'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia;
- 2° comma: Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare;

VISTO il Reg. delegato (UE) 2020/687, che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare:

- l'articolo 63, comma 1, laddove stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione – categoria A – l'Autorità Competente può stabilire l'individuazione di una Zona Infetta al fine di prevenirne l'ulteriore diffusione;

- l'art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella Zona Infetta tra cui: o *“l'esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio”*; o l'attuazione di *“misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla Zona Infetta ad animali non infetti o agli esseri umani”*; o il divieto ai *“movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al Reg. delegato (UE) 2020/688 della Commissione”*; o la garanzia *“che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al Reg. (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti”*;
- l'art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella “Zona Infetta” al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la Regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Reg. di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO in particolare l'art. 3 del Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce che l'Autorità Competente in caso di focolaio in suini selvatici istituisce immediatamente una “Zona Infetta” conformemente all'art. 63 del Reg. delegato (UE) 2020/687;

DATO ATTO che il Reg. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana ed in particolare individua nel territorio della provincia di Potenza:

- la **Zona di Restrizione I** relativa ai Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano;
- la **Zona di Restrizione II** relativa ai Comuni di Lagonegro, Grumento Nova, Moliterno, Paterno, Tramutola;

RICHIAMATA la Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”;

VISTA la DGR 27.07.2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il “PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” ed ha costituito il Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana”;

VISTO

- il “Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023” elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;
- il “Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3- dicembre 2022” elaborato dal Ministero della Salute;

DATO ATTO che

- la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/429 (*“Normativa in materia di sanità animale”*), integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

RITENUTO necessario, al fine di evitare la diffusione della malattia della peste suina africana (PSA), porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e degli interessi economici connessi al commercio di suini e prodotti derivati, attuando tutte le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, dal Reg. delegato (UE) 2020/687, dal Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2023/1799 del 19.09.2023 come attuate dal D. Lgs n. 136/2022 nonché, ove applicabili, le misure previste dall'ordinanza del Commissario PSA n. 5/2023;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa Regionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

RICHIAMATO l'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 27/2021, che individua la Regione tra le Autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

RITENUTO, in ottemperanza al Reg. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, dover istituire:

- **la Zona di Restrizione II** sull'intero territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola;
- **la Zona di Restrizione I sull'intero** territorio dei Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano (Allegato 1);

RICHIAMATO il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023, dal Commissario Straordinario per la PSA in data 10.10.2023;

VISTA la Legge Regionale 1° febbraio 1999, n. 3, recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale" e, in particolare, l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

ORDINA

Per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti prime disposizioni:

Art. 1

Al fine di contenere la diffusione della PSA nel territorio della Provincia di Potenza è istituita

- **la Zona di Restrizione II** sull'intero territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola;
- **la Zona di Restrizione I** sull'intero territorio dei Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria,

Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano.

Art. 2

Nelle “**Zone di Restrizione II e I**”, suscettibili di eventuali modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, si attuano, ove applicabili, le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, Reg. (UE) 2020/687 e Reg. (UE) 2023/594, come stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 31 agosto 2023, e riportate nell'art. 3 e 4.

Art. 3

Nei Comuni ricadenti nella Zona Restrizione II, con riferimento ai suini selvatici, mediante apposita Ordinanza Sindacale, si prescrive quanto segue:

- a. effettuare la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, nonché alle relative linee guida;
- b. installare la segnaletica, fornita dalla ASL ed apposta dai Comuni interessati, su ogni strada di ingresso alla zona infetta ed all'ingresso dei centri abitati, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo);
- c. allestire dispositivi di cattura, in particolare nelle aree urbane e periurbane, secondo quanto previsto dal Piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
- d. vietare l'alimentazione/foraggiamento, ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, vietando altresì l'avvicinamento ed il disturbo dei cinghiali;
- e. vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta. In deroga è consentita la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento;
- f. le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone di restrizione sono individuate nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023, devono essere preventivamente autorizzate dalle Autorità Comunali che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale parere, le autorità comunali inviano la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario Straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli allegati n. 2 e n. 5 all'Ordinanza Commissariale n. 5/2023;
- g. raccomandare la disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree agricole e naturali;
- h. obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti ed aree picnic, se non gestite, al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare, altresì, il posizionamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane;
- i. pubblicizzazione di numeri telefonici di reperibilità dell'ASP per la segnalazione, sia in orario d'ufficio che fuori dall'orario di ufficio, di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;
- j. possibilità di svolgere, nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere purché preventivamente autorizzate dalle Autorità Comunali, previo parere dell'Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza. Tale deroga potrà essere concessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5/2023 e previa adeguata attività formativa/informativa.
- k. implementare le attività di cattura mediante allestimento di dispositivi di cattura nel rispetto delle norme vigenti;
- l. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini;

I Comuni, il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese per quanto di competenza, hanno obbligo di mettere in atto ogni forma utile a:

- depopolare mediante catture e/o controllo dei suini selvatici;
- ottimizzare il posizionamento dei cassonetti;
- predisporre una recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti ed alle aree picnic e/o procedere alla raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali.

I Servizi veterinari dell'ASP di Potenza, in collaborazione con i Comuni e con il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese, con riferimento ai suini selvatici, sono tenuti a:

- a. attivare una sorveglianza passiva rafforzata con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
- b. effettuare, nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, il campionamento e tutte le attività correlate, ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN); le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
- c. gestire e smaltire tutte le carcasse ritrovate ed i cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza, così come previsto dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici e nel Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU).

I Servizi veterinari dell'ASP di Potenza con riferimento ai **suini domestici** ed ai **suini selvatici detenuti** hanno l'obbligo di:

- a. censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Regionale (BDR) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (numero capi presenti e movimentazione);
- b. individuare, congiuntamente con le forze di polizia ove richiesto, ogni struttura non registrata in BDR che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
- c. verificare, congiuntamente con le forze di polizia ove richiesto, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
- d. individuare ed autorizzare almeno un impianto di macellazione che assicuri il rispetto delle misure di biosicurezza secondo quanto previsto dal Reg. 2023/594;
- e. vietare la movimentazione al di fuori della Zona di Protezione II di suini se non finalizzata alla macellazione degli stessi salvo deroga motivata e regolamentata;
- f. vietare la movimentazione al di fuori della Zona di Protezione II di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in tale Zona, salvo deroga motivata e regolamentata;
- g. programmare ed attuare in via prioritaria per gli allevamenti allo stato brado e semibrado, ove non rispettate le misure di biosicurezza, la macellazione immediata degli animali presenti negli allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti stessi;
- h. prescrivere che le carni derivanti da tali macellazioni non possano essere destinate alla stagionatura ma consumate cotte o utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne cotti;
- i. eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;
- j. consentire la prosecuzione e/o il ripopolamento degli allevamenti commerciali e familiari previa verifica delle misure di biosicurezza rafforzate.

Modalità di esecuzione della caccia al cinghiale

Nella Zona di Restrizione II è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie, compreso il cinghiale.

È vietata l'attività venatoria nei confronti del cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato n. 4 alla Ordinanza Commissariale n. 5/2023.

L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori fino ad un massimo di 3.

Modalità di esecuzione del depopolamento della specie cinghiale

L'attività di controllo del cinghiale effettuata ai sensi degli art. 19 e 19 *ter* della legge n. 157/92 e nel rispetto dell'art. 11, comma 4, della L. n. 394/91, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale n. 5/2023 e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3.

Sono consentiti il prelievo selettivo e la girata che devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali.

La girata è praticata nelle zone georeferenziate dagli Enti gestori delle aree protette o dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti con un numero di bioregolatori da 4 a 8 e con l'uso massimo di tre cani.

Le attività di abbattimento selettivo tramite girata possono essere svolte anche di notte, da veicolo e con l'utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento da parte dei bioregolatori.

Art. 4

Nei Comuni ricadenti nella **Zona Restrizione I con riferimento ai suini selvatici, mediante apposita Ordinanza Sindacale**, si prescrive quanto segue:

- a. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
- b. utilizzo di dispositivi di cattura quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
- c. in deroga, è possibile la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposte ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2023/594;
- d. divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione.

I Servizi veterinari dell'ASP di Potenza con riferimento ai **suini domestici** ed ai **suini selvatici detenuti** hanno l'obbligo di:

- a. censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Regionale (BDR) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (numero capi presenti e movimentazione);
- b. effettuare, nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, il campionamento e tutte le attività correlate, ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN); le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
- c. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica;
- d. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento qualora non siano rispettate le misure di biosicurezza;
- e. consentire la prosecuzione e/o il ripopolamento degli allevamenti commerciali e familiari previa verifica delle misure di biosicurezza rafforzate.

Modalità di esecuzione della caccia al cinghiale

Nella Zona di Restrizione I è consentita la caccia al cinghiale in braccata, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023, nelle aree individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti ed assegnate a singole squadre per l'intera stagione venatoria definita dal Calendario venatorio regionale.

Sono consentite le altre forme di caccia nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.

Modalità di esecuzione del depopolamento della specie cinghiale

Le misure previste dai piani di depopolamento del cinghiale, PRIU e Piano Straordinario 2023 – 2025, predisposti nel rispetto del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028” e nel rispetto dell’Ordinanza Commissariale n. 5/2023, si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione ed il controllo con le metodologie previste nell’ambito dei piani di cui sopra.

La girata è praticata nelle zone georeferenziate con un numero di bioregolatori da 4 a 8 e con l’uso massimo di tre cani.

L’attività di controllo del cinghiale effettuata ai sensi degli art. 19 e 19 *ter* della legge n. 157/92 e nel rispetto dell’art. 11, comma 4, della L. n. 394/91, deve essere svolta seguendo le specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale n. 5/2023 e delle linee guida operative di cui all’Allegato 3.

Art. 5

Nel restante territorio della Regione Basilicata, non compreso nella Zone di Restrizione I e II, considerato territorio libero, dovranno essere assicurate le seguenti misure:

I Comuni, i Parchi Nazionali e Regionali, i soggetti gestori delle aree protette, quali Carabinieri Forestali, Provincie ed Ambiti territoriali di Caccia, **con riferimento ai suini selvatici**, devono:

- a. rafforzare la sorveglianza passiva con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
- b. rafforzare le attività di riduzione della popolazione dei suini selvatici mediante caccia di selezione da parte di bioregolatori, selettori e/o di utilizzo di trappole, mediante interventi di abbattimento e cattura in applicazione del Piano Regionale (PRIU);
- c. vietare l’alimentazione/foraggiamento, ad eccezione dei casi in cui è previsto l’utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, vietando altresì l’avvicinamento ed il disturbo dei cinghiali.

I Comuni e gli Enti Parco Nazionali e Regionali hanno obbligo di mettere in atto ogni forma utile a:

- a. ottimizzare il posizionamento dei cassonetti;
- b. predisporre una recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti ed alle aree picnic e/o procedere alla raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane al fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali;

I Servizi Veterinari, **con riferimento ai suini domestici ed ai cinghiali detenuti**, hanno l’obbligo di:

- a. censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Regionale (BDR) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (numero capi presenti e movimentazione);
- b. individuare, congiuntamente con le forze di polizia ove necessario, ogni struttura non registrata in BDR che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
- c. eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall’ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5/2023;
- d. verificare, congiuntamente con le forze di polizia ove necessario, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l’adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
- e. verificare le misure di biosicurezza rafforzata all’interno degli allevamenti commerciali di suini, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado” attraverso la compilazione dell’apposita check list nel sistema Classifarm.it; laddove le misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti semibradi non siano garantite, si applica quanto previsto dalla normativa vigente;
- f. rafforzare la vigilanza sulla movimentazione di suini con inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4;
- g. consentire la movimentazione di suini previa autorizzazione dei Servizi Veterinari dagli stabilimenti di partenza nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. verifica del rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate nello stabilimento di partenza;

2. esame clinico effettuato dal Servizio veterinario competente sullo stabilimento di partenza eseguito almeno nelle 24h precedenti e, comunque, non oltre le 72h;
 3. rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto;
 4. verifica del rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate nello stabilimento di destinazione.
- h. consentire la prosecuzione e/o il ripopolamento degli allevamenti commerciali e familiari previa verifica delle misure di biosicurezza rafforzate.

Art. 6

Nella Zona di Restrizione II: i visceri devono accompagnare la carcassa per gli esami per PSA e Trichinosi con successiva distruzione ai sensi del Reg. CE 1069/09.

Nella Zona di Restrizione I: i visceri devono sempre accompagnare la carcassa per gli esami per PSA e Trichinosi

- a) in caso di distruzione della stessa ai sensi del Reg. CE 1069/09;
- b) in caso di utilizzo per autoconsumo con successiva distruzione dei visceri ai sensi del Reg. CE 1069/09;
- c) in caso di trattamento per il consumo alimentare con successiva distruzione dei visceri ai sensi del Reg. CE 1069/09.

Nel restante territorio libero: i visceri devono sempre accompagnare la carcassa per l'esame per Trichinosi e possono essere distrutti ai sensi del Reg. CE 1069/09 e/o interrati.

Art. 7

Sono istituiti i Gruppi operativi territoriali (GOT), su base provinciale, formati da personale tecnico afferente alle Aziende Sanitarie Locali (ACL) ed alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed alla Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, alle Polizie Provinciali e agli Enti Parco nazionali e regionali.

I GOT sono coordinati dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e svolgono le funzioni di attuazione delle finalità eradicative della PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonché, di attuazione del Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028.

Art. 8

È demandato alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona - Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare ogni adempimento attuativo del presente provvedimento indirizzando e coordinando le attività poste in essere sull'intero territorio regionale dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie ASP ed ASM di Potenza e Matera.

È fatto obbligo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie ASP ed ASM di Potenza e Matera di rendicontare le attività svolte.

Art. 9

Il Dirigente Generale per la Salute e le Politiche della Persona è delegato all'aggiornamento dell'estensione della Zona Protezione I e II in conseguenza dell'evoluzione epidemiologica.

Art.10

Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 134 del 5.08.2022 e dal D.Lgs. n. 136 del 5.08.2022 salvo quanto previsto dal CP.

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 12

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'OPGR n. 5 del 02.06.2023 ed è immediatamente efficace ed è valida fino all'eventuale aggiornamento in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni nazionali e comunitarie competenti.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 14

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, al Ministero della Salute, ai Prefetti delle Province della Basilicata, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Potenza e Matera, alle Province di Potenza e Matera, ai Comuni interessati ed all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni Lucani, al Comando Carabinieri NAS, al Comando Carabinieri Forestali, ai Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali insistenti nel territorio lucano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Potenza,

11/10/2023

Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.